Organi di Giustizia

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32488.451
Mail: giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 22/19

Dec. n. 23/19

Il giorno 7 ottobre 2019, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, ex art. 76.1 R.d.G., il 24 settembre 2019, nei confronti di:

RIDOLFI Matteo, nato a Castelnuovo di Garfagnana (LU) il 5.10.1986, tesserato e licenziato 2019 con il M.C. "A.M.C. GARFAGNANA", con tessera n. 19012498 e licenza VE n. S04517;

Incolpato di:

«*violazione degli artt. 1 e 19 del Regolamento di Giustizia (applicabili anche ex art. 33 R.M.M.) e ciò in quanto, sabato 21 settembre 2019, alle ore 17:37 circa, sul tracciato di Pieve Santo Stefano (LU), nei pressi dell'arrivo della terza prova libera del Campionato Italiano Velocità in Salita, dopo che il RIDOLFI Matteo era stato sbalzato fuori dal sidecar del quale era passeggero ed il DdG era sopraggiunto insieme al medico di gara, che gli stava prestando le cure del caso, al tentativo del DdG di far allontanare un capannello di persone che attorniava il ferito, il padre del RIDOLFI Matteo, di nome Pierluigi – non tesserato - lo aggrediva mettendogli le mani al collo con violenza, ed urlandogli: "**incompetenti, pezzo di merda**", venendo separato dagli Ufficiali di Percorso ma tentando, purtuttavia, un'ulteriore aggressione non riuscita proprio in ragione della presenza degli U.P..Con tale condotta il RIDOLFI Pierluigi provocava al DdG le lesioni di cui al certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di San Sepolcro, con prognosi di 7 gg. s.c..*»,

Premessa

Il **Giudice Sportivo Nazionale**,

- LETTA la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa in data 24 settembre 2019 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, in particolare la proposta di sanzione del C.d.G.D. preposto alla manifestazione di Campionato Italiano Velocità in Salita il 21 settembre 2019, presso il tracciato di Pieve Santo Stefano (LU),

HA FISSATO - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso al predetto, affinché lo stesso si avvalesse della facoltà di far pervenire, entro il 2 ottobre 2019, eventuali memorie difensive e documenti.

L'incolpato in data 1° ottobre nominava l'avv. Stefania Bernardini, la quale formulava richiesta di accesso agli atti.

Ritenuto di dover consentire compiutamente l'esercizio di difesa da parte dell'incolpato, questo giudice ha rinviato *ex art.* 80, comma 2, R.d.G. la data della decisione, assegnando al predetto incolpato nuovo termine fino al 5 ottobre 2019 per far pervenire memorie difensive e documenti.

Detta facoltà è stata esercitata, dall'incolpato il quale, entro il termine indicato, ha inoltrato presso la Segreteria di codesto Organo di Giustizia e per il tramite dei nominati difensori avv. Stefania Bernardini ed avv. Tiziano Simi, e-mail contenente memoria difensiva e i documenti in essa richiamati, acquisiti agli atti di ufficio.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I. I fatti sottesi alle contestazioni mosse dalla Procura Federale nei confronti dell'incolpato Matteo RIDOLFI a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 33 R.M.M., e di cui al capo di incolpazione, sono da considerarsi particolarmente gravi, e trovano la loro genesi in comportamenti certamente poco ortodossi che giammai dovrebbero essere assunti su un campo di gara in occasione di una manifestazione sportiva, seppure i medesimi fatti devono essere necessariamente contestualizzati con gli eventi verificatisi in occasione della gara C.I.V.S. di Pieve S. Stefano del 21 settembre 2019.

Secondo il contenuto degli atti ufficiali della gara predetta (cod. NAZVE029), il padre dell'odierno incolpato, il signor Pierluigi RIDOLFI, non tesserato, si è reso protagonista di uno spiacevolissimo episodio ai danni del D.d.G. preposto alla manifestazione ove il figlio Matteo partecipava quale passeggero del sidecar contrassegnato dal n. 903. Tali atti, invero, riferiscono di un vero e proprio "attacco" perpetrato, appunto, dal signor Pierluigi RIDOLFI verso il D.d.G. e consistente in una aggressione al collo di quest'ultimo, con conseguenti lesioni diagnosticate a seguito di accesso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di S. Sepolcro e considerate guaribili in 7 giorni. Le circostanze della aggressione di cui innanzi risultano, poi, specificate nei medesimi atti

ufficiali di gara e riguardano l'incidente occorso all'odierno incolpato che, quale passeggero del sidecar n. 903, nel corso della relativa gara, era stato sbalzato al di fuori di esso a seguito di un urto con una balla di paglia. In tale frangente, nel momento in cui venivano prestati i soccorsi del caso al passeggero Matteo RIDOLFI, odierno incolpato, visibilmente ferito, il di lui padre ha posto in essere le condotte di cui al capo di incolpazione, aggredendo fisicamente e verbalmente (con un lessico alquanto discutibile) il D.d.G. che coordinava le operazioni.

La responsabilità del padre dell'incolpato, non tesserato e di cui, in questa sede, risponde il figlio secondo l'art. 33 R.M.M., quindi, risulta sufficientemente acclarata da quanto riportato nei predetti atti, che, come è noto, sono dotati di fede privilegiata ai sensi del R.M.M., in quanto provenienti da soggetti fidefacenti, e, di conseguenza, del loro contenuto non è dato dubitare. Tale responsabilità, invero, si evince non solo dalla proposta di sanzione sottoscritta dal C.d.G. incaricato, ma, altresì, dalle ulteriori comunicazioni del medesimo C.d.G. afferente le sanzioni e le ammende applicate al passeggero RIDOLFI sul campo di gara (esclusione dalla manifestazione per comportamento scorretto e conseguente ammenda di 100,00 Euro), nonché dai rapporti dell'Ufficiale di Percorso e del Commissario Delegato.

Tra l'altro, quanto si evince dagli atti di cui innanzi non risulta smentito da ulteriori acquisizioni probatorie, né, tanto meno dalle difese approntate dall'incolpato, di cui si dirà appresso.

II. L'incolpato Matteo RIDOLFI ha incentrato la propria difesa, innanzitutto, sulla concitazione inevitabile dei presenti sul campo di gara, tra cui, appunto, il proprio padre, per il drammatico incidente in cui era rimasto coinvolto e sullo stato di turbamento di quest'ultimo che, unitamente agli altri, aveva addirittura (e, giustamente, può dirsi) temuto per la vita del figlio. Questi, ha altresì dedotto, in ogni caso, che non poteva essere considerato responsabile delle condotte tenute dal padre Pierluigi, soprattutto alla luce dello *status* psicologico in cui lo

stesso si trovava, sicuramente preoccupato per le sue condizioni in seguito al sinistro.

Ha, quindi, concluso per l'assoluzione dai fatti contestatigli o, in subordine, per la applicazione nei suoi confronti della sanzione meno grave, al netto delle circostanze attenuanti applicabili, a suo dire, al proprio caso.

Orbene, le difese approntate dall'incolpato Matteo RIDOLFI non colgono nel segno: la preoccupazione che il padre, quale accompagnatore del figlio passeggero del sidecar e coinvolto in un incidente grave (tanto da avergli procurato una frattura esposta dell'arto inferiore destro), abbia potuto avvertire in tale occasione, non può certo assurgere a criterio di giustificazione in riferimento ad una condotta oggettivamente antisportiva e anti disciplinare, rilevante, tra l'altro, anche dal punto di vista penale. Anzi, proprio la contingenza della situazione (asserita dallo stesso incolpato nella memoria difensiva) che aveva fatto presagire il peggio per il figlio, avrebbe dovuto indurre il Pierluigi RIDOLFI a tenere un comportamento più tollerante e collaborativo verso il contesto creatosi e tendente ad evitare il più possibile ingerenze nel lavoro dei funzionari F.M.I., ivi compreso quello del medico di gara, che stavano prestando al figlio i dovuti soccorsi.

Quanto, poi, alle dichiarazioni testimoniali allegate dal RIDOLFI a sua discolpa, va rilevato che esse non appaiono attendibili e, come tali, non sono atte a scongiurare la dichiarazione di responsabilità del medesimo, ai sensi dell'art. 33 R.M.M.. In particolare, provenendo esse dalla madre e dalla moglie del RIDOLFI, nonché dal pilota del sidecar dal quale è stato sbalzato, implicano una visione dei fatti inevitabilmente poco obbiettiva, soprattutto se si considera che l'ultima di queste, quella del pilota del sidecar n. 903, Gianluca Barbi, è stata resa da un soggetto cui è stata applicata anche un'ammenda per essersi intromesso nel lavoro del medico di gara durante i soccorsi all'incolpato.

Inoltre, anche la asserita aggressione subita dal Pierluigi RIDOLFI da parte del D.d.G. non trova riscontro probatorio negli atti acquisiti al fascicolo e la stessa

non può essere suffragata da un referto medico redatto a distanza di diversi giorni dalle percosse presuntivamente subite.

III. In ogni caso, va rilevato che nel caso che occupa non può essere contestata al RIDOLFI la violazione di cui all'art. 19 R.d.G., contenuta nel capo di incolpazione, in quanto tipizzata esclusivamente in ordine alla persona del Commissario di Gara e non del Direttore di Gara.

Ciò posto, questo Giudice ritiene l'incolpato Matteo RIDOLFI responsabile dell'illecito contestatogli ai sensi dell'art. 33 R.M.M. per i fatti di cui si è reso colpevole il proprio padre, poiché dei predetti fatti risponde anche colui che non ne è direttamente responsabile quando le violazioni al Regolamento di Giustizia sono perpetrate dai suoi accompagnatori, responsabili e sostenitori, oppure da soggetti comunque a lui riferibili, come nel caso di specie. Difatti, come è noto, l'istituto della responsabilità oggettiva disciplinato dall'art. 33 R.M.M. (già art. 86.1 R.M.M.), investe ogni tesserato (e licenziato) per il solo fatto della iscrizione alla manifestazione motociclistica cui lo stesso decide di partecipare, senza esclusioni di sorta. Del resto, il tesserato F.M.I., nel momento in cui sceglie di far parte della Federazione, attraverso il tesseramento, accetta, inevitabilmente, di osservare lo Statuto, nonché i regolamenti federali (e, quindi, anche il R.M.M.), oltre che i provvedimenti, le deliberazioni e le decisioni degli organi federali, nessuno escluso, proprio ai sensi dell'art. 1, comma 1, R.d.G..

Questo Giudice, pertanto, tenuto – comunque - conto della incensuratezza dell'incolpato medesimo, non essendovi precedenti a suo carico, nonché della ammenda comminatagli sul campo di gara (ed avverso la quale non è stata frapposta alcuna obiezione o altro mezzo di gravame), ritiene applicabile al caso di specie le attenuanti previste dall'art. 45.2 R.d.G. e, di conseguenza, irroga al licenziato Matteo RIDOLFI la sanzione del ritiro della licenza, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., nella misura di mesi 4 (quattro), partendo dalla pena base di mesi 6, diminuita fino ad un terzo, secondo il dettato dell'art. 45 R.d.G., con fine pena per il 7 febbraio 2020. La predetta sanzione è stata determinata tenuto conto, altresì,

delle modalità, della natura e del luogo della azione e del contesto in cui essa si è verificata, nonché dalla intensità della condotta antiregolamentare (ex art. 42.1 R.d.G.) tenuta dal padre dell'incolpato medesimo, Pierluigi RIDOLFI.

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 29, 45.2 e 80 del R.d.G., nonché l'art. 33 R.M.M., dichiara:

RIDOLFI Matteo, nato a Castelnuovo di Garfagnana (LU) il 5.10.1986, tesserato e licenziato 2019 con il M.C. "A.M.C. GARFAGNANA", con tessera n. 19012498 e licenza VE n. S04517,

responsabile dell'illecito contestatogli, e, per l'effetto, gli applica la sanzione del ritiro della licenza per mesi 4 (quattro) con fine pena il 7 febbraio 2020.

Depositata il 7 ottobre 2019

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)

Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Ridolfi Matteo;
- Avv. Stefania Bernardini;
- Avv. Tiziano Simi;
- Procuratore Federale;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- Settore Tecnico Sportivo F.M.I.;

- Ufficio Velocità F.M.I.;
- Ufficio Tesseramento F.M.I;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Co. Re. Toscana;
- Moto Club di appartenenza dell'incolpato.
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.